

## Demografici: ancora deluse le aspettative

Riceviamo e volentieri pubblichiamo ampi stralci della lettera inviataci dall'amico Segretario della Cisl, Velio Alia.

"Caro Paride,

Ti ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto a partecipare a questo importante appuntamento rappresentato dalla XXVII edizione del Convegno nazionale ANUSCA, quale momento d'approfondimento delle tematiche demografiche. L'impegno fondamentale per l'organizzazione, legato al rinnovo delle RSU, m'impedisce di essere presente, ma ritengo importante inviare alcune, brevi riflessioni collegate alle problematiche dei servizi demografici ed ai prossimi rinnovi contrattuali.

La nuova organizzazione amministrativa e i cambiamenti normativi che direttamente o indirettamente hanno coinvolto i servizi demografici sono molteplici: l'autocertificazione introdotta dalla legge Bassanini, il cambiamento del diritto di famiglia, la legge sul voto degli italiani all'estero, il nuovo ordinamento dello stato civile, l'istituzione della carta d'identità elettronica, la firma digitale, eccetera. Si tratta di una serie d'iniziative che hanno portato un radicale mutamento degli strumenti e dei sistemi di erogazione dei servizi e che, inevitabilmente hanno portato con sé anche una profonda trasformazione della figura tradizionale dell'impiegato di stato civile, di anagrafe ed elettorale, imponendo un profilo più moderno ed adeguato ai processi di riforma.

Lo sviluppo dell'informatica ha aperto grandi possibilità di miglioramento del servizio: si pensi alla carta d'identità elettronica, alla firma digitale, alla tessera elettorale. I cambiamenti non sono solo normativi, ma anche tecnologici e le innovazioni in questo settore hanno avuto un impatto notevole sia sui cittadini che sull'organizzazione del lavoro.

In tale prospettiva, occorre prendere atto di come si sia modificata e si dovrà modificare l'organizzazione del lavoro negli Enti locali, che rappresentano i principali soggetti pubblici che interagiscono e comunicano con i cittadini per l'erogazione dei servizi.

Il CCNL ha sempre avvertito questa esigenza, ponendo al centro delle sue richieste il perfezionamento ed il potenziamento dei processi di valorizzazione delle professionalità esistenti ed emergenti, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni erogate e di



Velio Alia, Segretario della Cisl, autore della lettera pubblicata in questa pagina

realizzare l'ampliamento dell'intervento della Pubblica Amministrazione.

Ciò nella convinzione che l'attuazione di vere e moderne riforme deve partire dallo strumento contrattuale e dalla piena valorizzazione delle professionalità. I risultati raggiunti nelle precedenti tornate contrattuali, confermano il ruolo essenziale del sindacato e dei lavoratori nella gestione dei processi di riforma e di qualificazione dello stato sociale".

"...Dai contenuti nella bozza di direttiva per il rinnovo del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, emerge un quadro preoccupante che rende difficile persino l'apertura del confronto. Ai contenuti si aggiunge l'adozione da parte del Comitato di settore, di una procedura di elaborazione dell'atto d'indirizzo, del tutto inconsueta e priva di qualsiasi fondamento, con verifiche preventive presso la Corte dei Conti, con evidente irrigidimento dell'iter. In particolare, nel contenuto riteniamo inaccettabili la quantificazione delle risorse economiche destinate al rinnovo, inadeguate rispetto agli aumenti previsti dall'accordo sottoscritto il 29 maggio u.s. e la disapplicazione di disposizioni contrattuali riguardanti i processi di valorizzazione del personale.

In sostanza si registrano gravissime "chiusure" della controparte, non coerenti con gli impegni assunti e con la filosofia del

Memorandum. Ribadiamo che l'attuazione di moderne riforme deve partire dallo strumento contrattuale e dalla piena valorizzazione delle professionalità. L'impegno e la motivazione che hanno sempre caratterizzato la nostra azione, saranno tali che anche questa tornata contrattuale potrà e dovrà produrre positivi risultati per i lavoratori del Comparto".

**NOTA DELLA REDAZIONE: come il lettore ben comprende, dal prossimo contratto nazionale non dobbiamo nutrire grosse attese. I riconoscimenti non mancano, ma ci sembra di capire che le "chiusure" sono tante e possono oscurare ancora una volta quel salto di qualità che la categoria dei demografici attende. Si sappia, comunque, che la disaffezione è dietro l'angolo e premierà solo chi lo merita.**

*News e notizie  
di approfondimento  
sono on line  
su [www.anusca.it](http://www.anusca.it)*

# Verifica con noi la tua posizione I.n.p.d.a.p.



L'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha riformato il sistema pensionistico prevede che "...Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa..."

#### L'attuazione di tale norma comporta:

- l'**obbligo** per l'Inpdap di trasmettere ai dipendenti degli Enti Locali un'estratto conto che riassume la posizione assicurativa;
- il **diritto** per i dipendenti degli Enti Locali di ottenere una certificazione corretta della propria posizione assicurativa.

Per adempiere a quest'obbligo normativo l'Inpdap ha predisposto un applicativo denominato "**PASSWEB**" (**Posizione ASSicurativa WEB**) per collegare telematicamente gli Enti Locali con la Banca Dati dell'Istituto Previdenziale, al fine di consentire il **completamento**, la **correzione** e la **certificazione** della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici.

È di tutta evidenza, pertanto, la rilevanza del ruolo che in questa fase è attribuita agli Enti Locali, i quali per garantire un'adeguata tutela previdenziale ai propri dipendenti, dovranno:

- acquisire i relativi dati (giuridici ed economici) dal fascicolo personale;
- controllare nella Banca Dati dell'Inpdap la posizione assicurativa di ogni dipendente;

- effettuare le operazioni connesse alla modifica e/o integrazione della posizione assicurativa dei dipendenti direttamente nella Banca Dati Inpdap utilizzando l'applicativo Passweb.

La posizione assicurativa aggiornata e completa consentirà ai dipendenti pubblici:

- l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione;
- l'esercizio del diritto di opzione per il calcolo della pensione con il metodo contributivo;
- la valutazione ad un'eventuale adesione a forme di previdenza complementare;
- il rilascio da parte dell'Inpdap dell'**estratto conto integrato** che riporta tutte le informazioni relative ai periodi di lavoro prestati, sia presso Enti Pubblici, sia presso Aziende del settore privato.

**A.n.u.s.c.a.**, in collaborazione con **UPEF.PA** (Associazione Uffici Personale e Finanziari) e **MAGGIOLI S.p.A.** ha attivato un servizio per assistere gli Enti Locali nel progetto **PASSWEB INPDAP**.

L'attività di supporto agli Enti consiste nell'analizzare i dati contenuti nella Banca Dati Inpdap confrontarli con la documentazione contenuta nel fascicolo personale dei dipendenti, al fine di predisporre le eventuali variazioni da comunicare all'Inpdap mediante l'applicativo **PASSWEB**.

## Servizio di "Consulenza Previdenziale Inpdap" per Enti Locali

Il servizio che permette la gestione completa di tutti gli adempimenti in materia INPDAP.

- **Pratica di pensione** per i dipendenti, completa degli allegati da presentare all'Inpdap (Foglio di calcolo, Mod. PA04, Mod. 756, File telematico)
- **Mod. PA04** (ex Mod. 98.2)
- **Mod. 350 INADEL e mod. TFR**
- Predisposizione determine per il collocamento in quiescenza
- Analisi di qualsiasi richiesta che pervenga all'Ente dall'**Inpdap**, dall'**Inps** e dai dipendenti
- Predisposizione, per i dipendenti in servizio che ne facciano richiesta (con la relativa documentazione

da allegare) delle pratiche di **riscatto** (titoli di studio, maternità, ecc.), **ricongiunzione** (periodi di lavoro presso l'Inps, ecc.), **computo servizio militare**, **periodi di lavoro prestato all'estero**, **inabilità**, ecc.

- **Servizio quesiti**: risoluzione casi pratici, richiesta di informazioni, interpretazione di norme, circolari, informative, ecc. (da effettuarsi via mail - fax)
- **Formazione**:
  - sulle novità legislative in materia previdenziale Inpdap
  - sulle novità in materia di previdenza complementare per i dipendenti degli Enti Locali
  - per l'utilizzo dell'applicativo S7.

### Per informazioni

# La Pagina dei Quesiti

(a cura di Vincenzo Mercurio)

ANAGRAFE - Esperto Romano Minardi



## QUESITO

Vorrei avere delle informazioni in merito all'iscrizione anagrafica di un minore eritreo in Italia dal settembre 2006 regolarmente entrato con visto rilasciato in Asmara il 25/09/2006 per ricongiungimento familiare in quanto la mamma risiede in Italia da tempo ed è sposata con un cittadino italiano. Con una comunicazione della Prefettura che richiama la Circolare 46/2007 del Ministero dell'Interno si indica che per l'iscrizione anagrafica è sufficiente il visto sul passaporto (che c'è), la dimostrazione attraverso la ricevuta postale di richiesta del permesso di soggiorno (che c'è) nonché copia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per L'Immigrazione (non c'è). Quest'ultimo documento, secondo le dichiarazioni degli interessati, non è stato mai prodotto in quanto la domanda per l'ottenimento del visto è stata presentata presso uno sportello della Farnesina a Roma su appuntamento poiché alla signora fu detto che, essendo moglie di cittadino italiano, non era necessario fare la solita domanda per l'ottenimento del visto. Il bambino è in Italia dove ha frequentato anche la classe terza elementare ma ad oggi non è ancora iscritto all'anagrafe della popolazione residente. Tutto quanto detto fin qui per chiedere un parere sull'applicazione della circolare sopra menzionata o se non è opportuno, visto la presenza di un minore che risiede con la mamma (moglie di cittadino italiano), procedere all'iscrizione anagrafica anche in assenza del famoso nulla

osta, mai richiesto.

## RISPOSTA

Il minore eritreo è figlio e quindi "discendente" diretto d'età inferiore ai 21 anni del coniuge di cittadino comunitario (italiano). Pertanto, a questo minore si deve applicare il D.lgs. n. 30/2007: "iscrizione di familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea" (art. 10). In proposito si richiamano anche le disposizioni della Circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2007, punto n.3: "iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro". In pratica, il cittadino eritreo, minore d'età, dovrà chiedere alla Questura il rilascio della Carta di soggiorno che sarà sufficiente ad ottenere l'iscrizione anagrafica. Tuttavia, dopo l'emanazione della circolare n. 43/2007 relativa all'iscrizione dei cittadini stranieri per ricongiungimento familiare con altro cittadino extracomunitario, si ritiene che tale disposizione debba consentire anche l'iscrizione dei familiari di cittadini comunitari che esibiscono la sola ricevuta della domanda della carta di soggiorno. La Circolare n. 43/2007, così si esprime: "Gli Uffici d'anagrafe potranno quindi procedere all'iscrizione anagrafica dello straniero che abbia fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del suo rilascio. A tal fine sarà sufficiente l'esibizione del visto d'ingresso, della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, nonché di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico". Peraltro, essendo il minore, come detto, familiare di cittadino dell'Unione (figlio del coniuge di cittadino dell'Unione, ex art. 2 comma 1 lett. b. D. Lgs. n. 30/2007), il "nulla osta" non è necessario, come indicato nel sito della polizia di stato al seguente indirizzo: [http://www.interno.it/mininterno/expo/rt/sites/default/it/sezioni/servizi/come\\_fare/immigrazione/010\\_domanda\\_ricongiungimento.html](http://www.interno.it/mininterno/expo/rt/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/immigrazione/010_domanda_ricongiungimento.html) "Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta allo Sportello unico, ma direttamente il visto in Ambasciata". Pertanto, il "nulla osta"

non serve al cittadino extracomunitario familiare di cittadino comunitario, al quale sarà sufficiente dimostrare d'essere appunto "familiare" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 30/2007 (in questo caso deve dimostrare d'essere figlio della cittadina eritrea la quale, a sua volta, deve dimostrare di essere coniugata con il cittadino italiano).

STATO CIVILE – Esperto Vittorio Persegati



## QUESITO

Chiedo cortesemente un consiglio su come risolvere la seguente richiesta che il Consolato di Charleroi mi manda per la trascrizione: 1) Estratto dell'atto di nascita di cui alla convenzione di Parigi del 27.09.1956 dove il minore nato il 22.11.1995, porta il cognome del padre naturale: "Rossi"; 2) Atto di riconoscimento del padre naturale del 13.12.1996, dove però il minore porta il cognome dell'allora marito della madre "Bianchi" ed il padre naturale dichiara di essere stato autorizzato dal Tribunale con provvedimento del 14.10.1996, a riconoscere il figlio, e dove la madre dà l'assenso al riconoscimento ed entrambi dichiarano di voler attribuire al figlio il cognome del padre naturale. La madre risulta avere il cognome: "Verdi" e la sentenza di divorzio col Sig. "Bianchi" è passata in giudicato il 18.06.1996; 3) Copia integrale atto di nascita (da me richiesto) dove il bambino risulta figlio del Sig. "Bianchi" e della Sig.ra "Verdi" e l'atto ha l'annotazione del riconoscimento del padre naturale autorizzato dal tribunale di 1° grado di Charleroi. Vi chiedo di chiarirmi i seguenti punti: a) devo trascrivere la copia integrale dell'atto di nascita dove il bambino è stato dichiarato col cognome

segue a pagina 12

dell'allora marito della madre annotata del riconoscimento del padre naturale; b) questa situazione necessita in Italia anche del riconoscimento paterno visto che alla nascita il bambino aveva il cognome dell'allora marito della madre, o devo desumere che sia incluso nell'autorizzazione del tribunale al padre naturale a riconoscere il figlio? c) dopo questo, visto che i genitori non sono sposati, il bambino deve portare il cognome della madre? d) devo avviare anche il procedimento al Tribunale per il cambio del cognome del bambino visto che i genitori nell'atto di riconoscimento paterno hanno dichiarato di voler attribuire al minore il cognome del padre naturale? Oppure: - posso trascrivere l'estratto dell'atto di nascita dove il bambino porta direttamente il cognome del padre naturale?

#### **RISPOSTA**

Per intuitive ragioni di completezza, la trascrizione della copia integrale dell'atto di nascita del minore nato in Belgio, integrata dall'annotazione del riconoscimento paterno autorizzato dal Tribunale di Charleroi appare senz'altro preferibile e seguirà la trascrizione del riconoscimento operato dal padre naturale, che comporta ope legis l'attribuzione della cittadinanza italiana al figlio riconosciuto. Trattandosi, poi, di riconoscimento paterno sopravvenuto a quello materno, dovrà essere inoltrata apposita relazione al Tribunale per i minorenni, che deciderà circa l'assunzione del cognome del padre ai sensi dell'art. 262 c.c.

STATO CIVILE - Esperto Donato Berloco



#### **QUESITO**

Il Consolato d'Italia a Curitiba-Brasile invia gli atti (certificati) di nascita di figli naturali senza alcun atto di riconoscimento. Come ci si comporta nei vari casi: 1) dichiarazione di nascita resa da padre italiano con indicazione del nome della madre. 2) dichiarazione di nascita resa da padre straniero con indicazione del nome della madre italiana. 3) dichiarazione di nascita che sembra resa contestualmente (viene riportata la dicitura: furono dichiaranti i genitori) nel caso di padre italiano o madre italiana. Nel caso indicato al n.2)

come si può sbloccare la situazione quando ripetute volte è stato richiesto il riconoscimento nelle forme previste dal codice civile italiano e da ultimo il Consolato ha inviato una semplice dichiarazione unilaterale degli interessati, che il bambino è proprio figlio naturale, con allegata la copia della carta d'identità brasiliana?

#### **RISPOSTA**

Occorre ricordare al Consolato Italiano che trattandosi di dichiarazione di nascita di un bambino che o dal lato paterno o da quello materno è comunque cittadino italiano, tale dichiarazione è soggetta all'osservanza anche delle norme inderogabili del nostro ordinamento giuridico, quali, ad esempio, l'art. 250 del c.c. che prevede che il riconoscimento del figlio non può avvenire senza il consenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento; l'art.258 del c.c. secondo cui l'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore, le quali, qualora siano state fatte, sono senza effetti. Inoltre, sono previste delle sanzioni a carico dell'ufficiale dello stato civile che le trascrive. Pertanto, per sanare la fattispecie, sarebbe sufficiente anche un consenso successivo da parte del genitore che ha riconosciuto il figlio per prima. Il Massimario del Ministero dell'Interno, a pag.40 precisa che nell'interesse del minore la prassi ha introdotto una specie di sanatoria al riconoscimento fatto senza il consenso dell'altro genitore, quando tale consenso interviene, invece che antecedentemente o contestualmente, in un momento successivo al riconoscimento stesso: in tale ipotesi l'atto potrà essere trascritto. Con riferimento alla ipotesi n.2 della dichiarazione di nascita da padre straniero con indicazione del nome della madre italiana si osserva che l'indicazione fatta è da ritenersi illegittima e non produce effetti per l'ordinamento italiano. Di conseguenza il figlio possiede solo la cittadinanza del padre straniero, ed il suo atto di nascita, contenente indicazioni sul suo status non confacenti al diritto italiano, non può essere trascritto. Si può ammettere – sostiene il Massimario del Ministero dell'Interno – che la madre riconosca successivamente il figlio naturale, previo consenso da parte del padre, secondo il terzo comma dell'art.250, da manifestare nei modi previsti dall'art.45, comma 1, del dpr 3967/2000. Ove si sia proceduto alla trascrizione dell'atto di nascita, va fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica ai fini di un'eventuale sua ablazione.

paesi dell'Est europeo, in particolare la Romania e la Bulgaria”.

#### **In che modo vengono investiti i servizi demografici dalla normativa su citata?**

“L'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario e neocomunitario, che intenda stabilirsi per lunghi periodi nel nostro paese, per motivi di lavoro, o di studio, richiede una serie precisa di accertamenti ed adempimenti che sono posti a carico dell'operatore demografico.

A quest'ultimo fa capo la responsabilità del rilascio delle attestazioni di soggiorno conseguenti all'iscrizione anagrafica. La disciplina per il ricongiungimento dei familiari dei cittadini comunitari risulta, poi, ulteriormente differenziata e deve tener conto delle diverse legislazioni relative alla definizione stessa di famiglia e familiare”.

#### **Ma non è questo, in fondo, il contenuto ordinario del lavoro dei servizi demografici?**

“Io non direi. Non c'è solo l'aumento della mole di prestazioni, cioè l'incremento quantitativo delle prestazioni richieste agli operatori, ma vi è anche un aumento di quella che io chiamo la “responsabilità sociale” che si materializza davanti allo sportello. Non vi è dubbio, infatti, che i movimenti migratori, soprattutto dall'Est europeo, portino con sé anche un carico notevole di problematiche di carattere sociale e culturale. L'operatore non deve saper solo redigere con diligenza una certificato o un'attestazione, ma deve essere anche consapevole di trovarsi di fronte a problemi epocali, che segnano indelebilmente il nostro tempo. D'altra parte la pregnanza di questa funzione dei servizi demografici, il loro rappresentare la prima fila di un percorso di garanzia, tutele, costruzione della cittadinanza e dei nuovi cittadini, si è potuta leggere chiaramente nello scontro politico che si è prodotto e si sta ancora consumando attorno alla questione delle famose ordinanze dei sindaci, sulla cui illegittimità personalmente non nutro alcun dubbio”.

#### **E, dunque?**

“Dunque a questo lavoro suppletivo, che implica anche il potenziamento della formazione ed una significativa riqualificazione professionale, va dato il giusto riconoscimento. Pare un ragionamento persino scontato, di disarmante semplicità. Eppure non lo è se solo si pensa a quanta retorica viene spesa contro i dipendenti della pubblica amministrazione, che non sarebbero in